


Comune di Calcinaia

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria



Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18/04/2013

SOMMARIO

Titolo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Presupposto d'imposta
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 – Aree fabbricabili: base imponibile
- Art. 7 – Aliquote

Titolo II - Agevolazioni di imposta

- Art. 8 – Assimilazione abitazione principale
- Art. 9 – Detrazioni
- Art. 10 – Esenzioni

Titolo III – Adempimenti

- Art. 11 – Periodicità dell'imposta
- Art. 12 – Versamenti
- Art. 13 – Dichiarazioni

Titolo IV – Controlli

- Art. 14 – Accertamento
- Art. 15 – Rimborsi
- Art. 16 – Sanzioni
- Art. 17 – Contenzioso
- Art. 18 – Potenziamento del servizio tributi
- Art. 19 – Rinvio dinamico
- Art. 20 – Entrata in vigore

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso e delle norme contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune e nel Regolamento del Servizio Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie.

Art. 2 - Presupposto d'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento si definiscono:

- a) **abitazione principale**: l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile;
- b) **pertinenze dell'abitazione principale**: esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'approvazione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla

silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera, si applica a tutti i comproprietari;

- e) **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse.

Art. 4 - Soggetti passivi dell'imposta municipale propria

Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria sono:

1. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
2. il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
3. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
4. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
5. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 5 - Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 13 commi 4 e 5 del D.L. 201/2011.

Art. 6 - Aree fabbricabili: base imponibile

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 23/2011, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata; in mancanza di tali atti i valori non possono essere inferiori a quelli previsti nella deliberazione di cui al comma 2;
2. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune .
3. Allo scopo di cui al precedente comma 2, la Giunta Comunale può costituire una commissione con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi il responsabile dell'Ufficio Tributi, quello dell'Ufficio Urbanistica, quello dell'Ufficio Tecnico ed eventuali componenti esterni delle categorie interessate e degli uffici statali competenti.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma precedenti, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. I valori stabiliti dal Comune valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di

recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c) d) e) della L. 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato, è comunque utilizzato.

Art. 7 - Aliquote

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

Titolo II - Agevolazioni di imposta

Art. 8 - Assimilazione abitazione principale

Sono soggette alla stessa aliquota e detrazione previste per abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Art. 9 - Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di destinazione, indipendentemente dalla quota di possesso. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare i 400 euro.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permangono i presupposti per la loro applicazione.

2. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano né la riserva di legge della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Art. 10 - Esenzioni

Sono esenti dall'imposta gli immobili così come individuati dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs. n.23/2011.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Titolo III - Adempimenti

Art. 11 - Periodicità dell'imposta

L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protrato per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 12 - Versamenti

1. L'Imposta Municipale Propria, in autoliquidazione, viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. In deroga all'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, il versamento si effettua esclusivamente mediante modello F24.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il versamento delle imposte dovute per l'intero periodo della procedura concorsuale è effettuato dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore, entro il termine di 3 mesi dalla data di emissione del decreto di trasferimento degli immobili.
5. I versamenti effettuati da un contitolare si considerano regolarmente eseguiti anche per conto degli altri soggetti obbligati, purché l'imposta risulti totalmente assolta per tutti gli immobili e per l'anno di riferimento.
6. L'imposta non si versa quando l'importo complessivo annuo non è superiore a € 5,00.
7. Le modalità di compensazione sono disciplinate nel Regolamento delle Entrate del Comune.

Art. 13 - Dichiarazioni

1. Il modello di dichiarazione IMU è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 10 comma 6, del D.Lgs. 504/1992, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare, ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina.
3. La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano variazioni cui consegua un diverso ammontare d'imposta dovuta.
4. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU quando quest'ultima determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una qualsiasi agevolazione di imposta o aliquota ridotta.
5. I soggetti interessati ad usufruire delle aliquote ridotte previste per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado (genitori-figli), limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza, come definita dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale, dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata dall'atto di comodato.
6. L'aliquota agevolata si applica a condizione che, sia il comodante che il comodatario

non siano proprietari – anche in quota parte – di altre abitazioni in tutto il territorio nazionale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze).

7. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al precedente comma 5, dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca. Le autocertificazioni presentate oltre detto termine avranno validità per l'anno successivo.

8. Il venir meno della situazione di diritto e di fatto di cui ai precedenti commi deve essere tempestivamente comunicato al Comune.

Titolo IV – Controlli

Art. 14 - Accertamento

L'attività di liquidazione ed accertamento è disciplinata dall'art.11 commi 3-5 del D.Lgs. 504/1992; dall'art.9 comma 7 del D.Lgs. n.23/2011 e dall'art.1 commi 161 e 162 della Legge n.296/2006.

Nel caso in cui l'imposta risulti versata solo da alcuni dei soggetti obbligati ovvero risulti versata, in tutto o in parte, da soggetti estranei al rapporto tributario, purché l'imposta risulti totalmente assolta, l'Ufficio su istanza delle parti interessate e previa rinuncia al diritto di rimborso del o dei soggetti creditori, può disporre la compensazione del debito con il credito accertato.

Art. 15 - Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, limitatamente alla quota di tributo comunale, secondo quanto stabilito dalla legge 296/06 art.1 comma 164 e dall'art.9 comma 7 del D.Lgs. n.23/2011.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Gli interessi sono determinati nella misura legale.

Art. 16 - Sanzioni

Le sanzioni applicabili sono disciplinate dall'art. 14 del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 17 - Contenzioso

In materia di contenzioso si applicano le norme del D.Lgs. n.546/1992 del Contenzioso Tributario e del vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 18 - Potenziamento del servizio tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della L. 23 dicembre 1996,

n. 662 e dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini del potenziamento del servizio tributi del Comune di Calcinaia e dell'attribuzione dei compensi incentivanti al personale addetto, in sede di predisposizione del bilancio annuale, è costituito un fondo da destinare a tali scopi finanziato con l'accantonamento del 2% delle somme annualmente incassate a seguito del perseguimento dell'evasione fiscale dell'Imposta Comunale sugli Immobili, a titolo di: Accertamento in Rettifica o d'Ufficio, di Accertamento con adesione, Ingunzione fiscale, Ruolo Coattivo, etc..., ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

2. L'ammontare del fondo, detratta una somma da destinare agli addetti alle notifiche pari al 20% sull'importo riscosso a titolo di ingunzione fiscale, sarà ripartito e liquidato con Determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario entro i termini previsti dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione al personale addetto all'ufficio tributi nell'anno di riferimento, tenuto conto delle responsabilità professionali e dall'impegno profuso.
3. L'ammontare dell'incentivo è da intendersi al netto di ogni ritenuta fiscale e previdenziale.

Art. 19 - Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2013.